



# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 802

data 28.12.2010

**OGGETTO: ALIENAZIONE TERRENO DI USO CIVICO EDIFICATO, Legge Regione Lazio n. 1/86, come modificata dalla Legge Regione Lazio n. 6/2005 e n. 11/2005**  
**DITTA: LAURETTI TONINO**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno duemiladieci, il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 13,00 e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

LAURETTI FRANCESCA	PRESENTE		ASSENTE	X
D'AMICO GIANNI	PRESENTE	X	ASSENTE	
MASCI GIOVANNI	PRESENTE	X	ASSENTE	
PECCHIA LUCIANO	PRESENTE	X	ASSENTE	
ZICCHIERI FRANCESCO	PRESENTE		ASSENTE	X
AMURO GIUSEPPE	PRESENTE	X	ASSENTE	
FERRARI FRANCO	PRESENTE	X	ASSENTE	
MARAGONI LORETO	PRESENTE	X	ASSENTE	

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. LUCA PIVONE

Assume la presidenza il Sindaco Stefano Nardi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

**PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267**

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

28.12.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Ada Nasti

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

28.12.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Ada Nasti



## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 8 della Legge Regione Lazio n. 1 del 3 gennaio 1986 così come modificato dall'art. 8 della Legge Regione Lazio n. 6 del 27 gennaio 2005 che dispone:

1. I comuni, le frazioni di comuni, le università e le associazioni agrarie comunque denominate possono alienare i terreni di proprietà collettiva di uso civico posseduti dagli stessi:
  - a) agli occupatori, se già edificati;
  - b) con le procedure di asta pubblica, se divenuti edificabili.
2. L'alienazione di cui al comma 1, lettera a), può essere effettuata a condizione che le costruzioni siano state legittimamente realizzate o che siano condonate ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi. Eventuali successioni nel possesso della costruzione non pregiudicano la possibilità di richiedere o di ottenere l'alienazione ai sensi del presente articolo, che è in ogni caso rilasciata a favore del titolare della costruzione. L'alienazione deve interessare il suolo su cui insistono le costruzioni e le relative superfici di pertinenza fino ad una estensione massima corrispondente alla superficie del lotto minimo imposto dallo strumento urbanistico vigente per la zona in cui ricade il terreno da alienare. La superficie agricola occupata dal richiedente ed eccedente il lotto da alienare deve comunque essere sistemata nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di usi civici.
3. Per i terreni di cui al comma 1, lettera b), gli enti possono, prima di procedere alla pubblica asta, attribuire la proprietà di singoli lotti a coloro che detengono gli stessi a qualsiasi titolo e che ne fanno domanda sulla base del prezzo di stima, a condizione che l'assegnatario si obblighi a destinare il lotto all'edificazione della prima casa, ovvero all'edificazione di manufatti artigianali necessari per lo svolgimento della propria attività.
4. Non possono essere comunque alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli "imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela di parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale". (comma modificato dalla legge Regionale 18.02.2005, n. 11).
5. Ai fini della determinazione del valore, gli enti di cui al comma 1 si avvalgono dei propri uffici tecnici o possono nominare tecnici iscritti all'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici.
6. Qualora, successivamente all'acquisto di un terreno, effettuato con contratto di compravendita registrato e trascritto, sopravvenga l'accertamento dell'appartenenza del terreno medesimo alle categorie di cui all'articolo 39, comma 2, del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente il regolamento di esecuzione della legge sul riordino degli usi civici, e si tratti di costruzione destinata a prima casa già eseguita o da eseguire, l'acquirente ha facoltà di consolidare l'acquisto a titolo oneroso. La richiesta dell'acquirente deve essere corredata della copia dell'atto di compravendita e dell'eventuale provvedimento di concessione edilizia. Ricevuta la richiesta, l'ente interessato, con deliberazione motivata soggetta ad approvazione della Regione, stabilisce, a titolo conciliativo, una somma che deve essere ridotta fino all'ottanta per cento del valore del terreno.
7. L'agevolazione di cui al comma 6 si applica altresì quando si tratti:
  - a) di costruzioni od impianti destinati ad attività artigianali di superficie complessiva inferiore a 1.500 metri quadrati;



- b) di costruzioni od impianti destinati ad attività di commercio di superficie di vendita inferiore a 1.500 metri quadrati, per i comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti;
- c) di costruzioni o di impianti destinati ad attività turistico-ricettive ed agrituristiche di superficie complessiva inferiore a 2.000 metri quadrati, e di superficie complessiva inferiore a 2 ettari per le strutture ricettive all'aria aperta e per gli impianti sportivi.
8. A richiesta dell'interessato il prezzo di alienazione può essere rateizzato in cinque annualità con l'applicazione dell'interesse annuo al tasso legale vigente. " .

Visto che il signor Lauretti Tonino, nato a Terracina (LT) il 13 settembre 1963 e residente a Terracina in Via Monticchio n. 22, codice fiscale LRT TNN 63P13 L120A, ha presentato domanda in data 30 novembre 2005, prot. n. 11182/II, intesa ad ottenere l'alienazione del terreno di uso civico edificato, sito in agro di Terracina, località Pozzo S. Antonio, descritto allora in catasto al foglio 92 particella 62/parte della superficie indicativa di mq. 430 circa su cui insiste parte di un fabbricato, effettuato in difformità alle norme urbanistiche e per il quale è stata presentata domanda di condono edilizio dal signor Lauretti Offerino, padre dell'istante, deceduto, ai sensi della Legge 724/94 in data 12 aprile 1995 prot. n. 30348 e in data 16 dicembre 2004 prot. n. 86777 dal signor Lauretti Tonino;

Che il signor Lauretti Offerino è deceduto in data 27 novembre 2004;

Vista la perizia tecnica datata 20 ottobre 2009 e trasmessa in data 27 ottobre 2009, ns prot. n. 58098/I, recante la scheda di valutazione per la determinazione del valore dei terreni di uso civico del Comune di Terracina redatta dal perito demaniale Geom. Remo Iacovacci, allo scopo incaricato con nota n. 52877/I del 1 ottobre 2009, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 8 della Legge Regionale n. 1 del 3 gennaio 1986, così come modificata dalla Legge Regionale del Lazio n. 6 del 27 gennaio 2005, che, per la superficie effettiva occupata di mq. 430 relativa al terreno distinto in N.C.T. al foglio 92 particella 552 (pascolo cespugliato) della superficie di mq. 386 e della particella 553 (ENTE URBANO) della superficie di mq. 44, terreno su cui insiste parte di un fabbricato per civile abitazione distinto in N.C.E.U. al foglio 92 particella 553, cat. A/4, cl. 2, consistenza 2 vani, rendita €. 74,37, ha determinato il prezzo complessivo di alienazione in €. 9.584,00(euro novemilacinquecentottantaquattro/00) più rivalutazione ISTAT eventualmente dovuta alla data dell'effettivo versamento;

Accertato che il terreno di cui alle particelle 552-553 oggetto della domanda di alienazione non rientra nei suoli di proprietà collettiva situati in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela di parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale come da certificazione del 20 maggio 2010 del Dipartimento Pianificazione Urbanistica;

Accertato che è stata presentata istanza di condono edilizio in data in data 12 aprile 1995 prot. n. 30348 ai sensi della Legge 724/94 e in data 16 dicembre 2004 ai sensi della Legge 326/03 e che ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria occorre che siano soddisfatti tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 47/85, ma che non esistono motivi ostativi al rilascio della detta concessione edilizia in sanatoria, come rapportato con nota prot. n. 27748/U in data 13 maggio 2010 dal Dipartimento Attività Edilizia del Comune di Terracina .



Considerato che la perizia redatta dal perito demaniale dovrà essere fatta propria con idoneo atto comunale;

Ritenuta che la somma imposta per l'alienazione dovrà essere rivalutata con gli indici ISTAT alla data dell'avvenuto versamento;

Ritenuto di dover provvedere in proposito, investendo del problema, sulla base dell'allegata proposta di deliberazione, il Consiglio Comunale, competente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 17 dello Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti;

con voti unanimi

### DELIBERA

- 1- di sottoporre al Consiglio Comunale l'allegata proposta di deliberazione;
- 2- di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale la stessa proposta ed il relativo fascicolo per l'assegnazione alla competente Commissione consiliare.



**Oggetto: ALIENAZIONE TERRENO DI USO CIVICO EDIFICATO, Legge Regione Lazio n. 1/86, come modificata dalla Legge Regione Lazio n. 6/2005 e n. 11/2005  
DITTA: LAURETTI TONINO**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 8 della Legge Regione Lazio n. 1 del 3 gennaio 1986 così come modificato dall'art. 8 della Legge Regione Lazio n. 6 del 27 gennaio 2005 che dispone:

~ 1 I comuni, le frazioni di comuni, le università e le associazioni agrarie comunque denominate possono alienare i terreni di proprietà collettiva di uso civico posseduti dagli stessi:

a) agli occupatori, se già edificati;

b) con le procedure di asta pubblica, se divenuti edificabili.

2. L'alienazione di cui al comma 1, lettera a), può essere effettuata a condizione che le costruzioni siano state legittimamente realizzate o che siano condonate ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi. Eventuali successioni nel possesso della costruzione non pregiudicano la possibilità di richiedere o di ottenere l'alienazione ai sensi del presente articolo, che è in ogni caso rilasciata a favore del titolare della costruzione. L'alienazione deve interessare il suolo su cui insistono le costruzioni e le relative superfici di pertinenza fino ad una estensione massima corrispondente alla superficie del lotto minimo imposto dallo strumento urbanistico vigente per la zona in cui ricade il terreno da alienare. La superficie agricola occupata dal richiedente ed eccedente il lotto da alienare deve comunque essere sistemata nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di usi civici.

3. Per i terreni di cui al comma 1, lettera b), gli enti possono, prima di procedere alla pubblica asta, attribuire la proprietà di singoli lotti a coloro che detengono gli stessi a qualsiasi titolo e che ne fanno domanda sulla base del prezzo di stima, a condizione che l'assegnatario si obblighi a destinare il lotto all'edificazione della prima casa, ovvero all'edificazione di manufatti artigianali necessari per lo svolgimento della propria attività.

4. Non possono essere comunque alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli ~imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela di parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale". (comma modificato dalla legge Regionale 18.02.2005, n. 11).

5. Ai fini della determinazione del valore, gli enti di cui al comma 1 si avvalgono dei propri uffici tecnici o possono nominare tecnici iscritti all'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici.

6. Qualora, successivamente all'acquisto di un terreno, effettuato con contratto di compravendita registrato e trascritto, sopravvenga l'accertamento dell'appartenenza del terreno medesimo alle categorie di cui all'articolo 39, comma 2, del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente il regolamento di esecuzione della legge sul riordino degli usi civici, e si tratti di costruzione destinata a prima casa già eseguita o da eseguire, l'acquirente ha facoltà di consolidare l'acquisto a titolo oneroso. La richiesta dell'acquirente deve essere corredata della copia dell'atto di compravendita e dell'eventuale provvedimento di concessione edilizia. Ricevuta la richiesta, l'ente interessato,



con deliberazione motivata soggetta ad approvazione della Regione, stabilisce, a titolo conciliativo, una somma che deve essere ridotta fino all'ottanta per cento del valore del terreno.

7. L'agevolazione di cui al comma 6 si applica altresì quando si tratti:

a) di costruzioni od impianti destinati ad attività artigianali di superficie complessiva inferiore a 1.500 metri quadrati;

b) di costruzioni od impianti destinati ad attività di commercio di superficie di vendita inferiore a 1.500 metri quadrati, per i comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti;

c) di costruzioni o di impianti destinati ad attività turistico-ricettive ed agrituristiche di superficie complessiva inferiore a 2.000 metri quadrati, e di superficie complessiva inferiore a 2 ettari per le strutture ricettive all'aria aperta e per gli impianti sportivi.

8. A richiesta dell'interessato il prezzo di alienazione può essere rateizzato in cinque annualità con l'applicazione dell'interesse annuo al tasso legale vigente. ”.

Visto che il signor Lauretti Tonino, nato a Terracina (LT) il 13 settembre 1963 e residente a Terracina in Via Monticchio n. 22, codice fiscale LRT TNN 63P13 L120A, ha presentato domanda in data 30 novembre 2005, prot. n. 11182/II, intesa ad ottenere l'alienazione del terreno di uso civico edificato, sito in agro di Terracina, località Pozzo S. Antonio, descritto allora in catasto al foglio 92 particella 62/parte della superficie indicativa di mq. 430 circa su cui insiste parte di un fabbricato, effettuato in difformità alle norme urbanistiche e per il quale è stata presentata domanda di condono edilizio dal signor Lauretti Olferino, padre dell'istante, deceduto, ai sensi della Legge 724/94 in data 12 aprile 1995 prot. n. 30348 e in data 16 dicembre 2004 prot. n. 86777 dal signor Lauretti Tonino;

Che il signor Lauretti Olferino è deceduto in data 27 novembre 2004;

Vista la perizia tecnica datata 20 ottobre 2009 e trasmessa in data 27 ottobre 2009, ns prot. n. 58098/I, recante la scheda di valutazione per la determinazione del valore dei terreni di uso civico del Comune di Terracina redatta dal perito demaniale Geom. Remo Iacovacci, allo scopo incaricato con nota n. 52877/I del 1 ottobre 2009, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 8 della Legge Regionale n. 1 del 3 gennaio 1986, così come modificata dalla Legge Regionale del Lazio n. 6 del 27 gennaio 2005, che, per la superficie effettiva occupata di mq. 430 relativa al terreno distinto in N.C.T. al foglio 92 particella 552 (pascolo cespugliato) della superficie di mq. 386 e della particella 553 (ENTE URBANO) della superficie di mq. 44, terreno su cui insiste parte di un fabbricato per civile abitazione distinto in N.C.E.U. al foglio 92 particella 553, cat. A/4, cl. 2, consistenza 2 vani, rendita €. 74,37, ha determinato il prezzo complessivo di alienazione in €. 9.584,00 (euro novemilacinquecentottantaquattro/00) più rivalutazione ISTAT eventualmente dovuta alla data dell'effettivo versamento;

Accertato che il terreno di cui alle particelle 552-553 oggetto della domanda di alienazione non rientra nei suoli di proprietà collettiva situati in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela di parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale come da certificazione del 20 maggio 2010 del Dipartimento Pianificazione Urbanistica;

Accertato che è stata presentata istanza di condono edilizio in data 12 aprile



1995 prot. n. 30348 ai sensi della Legge 724/94 e in data 16 dicembre 2004 ai sensi della Legge 326/03 e che ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria occorre che siano soddisfatti tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 47/85, ma che non esistono motivi ostativi al rilascio della detta concessione edilizia in sanatoria, come rapportato con nota prot. n. 27748/U in data 13 maggio 2010 dal Dipartimento Attività Edilizia del Comune di Terracina .

Considerato che la perizia redatta dal perito demaniale dovrà essere fatta propria con idoneo atto comunale;

Ritenuta che la somma così come determinata dovrà essere rivalutata con gli indici ISTAT alla data dell'avvenuto versamento;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio in data \_\_\_\_\_, 2009 ;

Visti i pareri resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria;

## **DELIBERA**

1- di approvare la perizia datata 20 ottobre 2009 e depositata in data 27 ottobre 2009 prot. n. 59095 redatta dal tecnico demaniale incaricato Geom. Remo Iacovacci;

2- di alienare al signor Lauretti Tonino, nato a Terracina (LT) il 13 settembre 1963 e residente a Terracina in Via Monticchio n. 22, codice fiscale LRT TNN 63P13 L120A, il terreno di uso civico edificato, sito in agro di Terracina, località Pozzo S. Antonio, descritto ora in N.C.T. al foglio 92 particella 552 (pascolo cespugliato) della superficie di mq. 386 e della particella 553 (ENTE URBANO) della superficie di mq. 44, terreno su cui insiste parte di un fabbricato per civile abitazione distinto in N.C.E.U. al foglio 92 particella 553, cat. A/4, cl. 2, consistenza 2 vani, rendita €. 74,37, effettuato in difformità alle norme urbanistiche e per il quale è stata presentata domanda di condono edilizio in data 12 aprile 1995 prot. n. 30348 ai sensi della Legge 724/94 e in data 16 dicembre 2004 ai sensi della Legge 326/03, alla cifra di €. 9.584,00(euro novemilacinquecentottantaquattro/00) più eventuale rivalutazione ISTAT dovuta alla data dell'effettivo versamento;

3- di stabilire che, alla stipulazione del previsto contratto, da rogarsi dal Segretario comunale entro un anno dalla data di approvazione della presente, intervenga, per conto e nell'interesse di questa Amministrazione, il Responsabile del Dipartimento Finanziario, fermo restando che le relative spese sono a carico della ditta acquirente;

4- di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 bis della Legge Regionale n. 1/86 vigente, che:

1. I corrispettivi derivanti dall'alienazione devono essere impiegati secondo il seguente ordine di priorità per:

- a) l'acquisizione di terreni di proprietà collettiva di uso civico;
- b) lo sviluppo socio- economico dei terreni di proprietà collettiva di uso civico;
- c) gli accertamenti e le verifiche demaniali;
- d) la realizzazione ed il finanziamento di opere o servizi pubblici di interesse della collettività, la manutenzione e gestione delle opere pubbliche, la



redazione di strumenti di pianificazione territoriale.

2. Qualora non sia possibile impiegare i corrispettivi ai sensi del comma 1, gli stessi devono essere depositati ai sensi della normativa vigente, con vincolo a favore della Regione.

3. La Regione autorizza l'impiego e lo svincolo di cui ai commi 1 e 2 su richiesta, con deliberazione motivata, dell'ente interessato.






# CITTA' DI TERRACINA

## PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE - ASSETTO E SVILUPPO  
ECONOMICO E CULTURALE DEL TERRITORIO  
**Settore Vigilanza Edilizia**



**OGGETTO:** condono edilizio presentata da Lauretti Olferino E Lauretti Tonino L/95 e L/89. Sanabilità.

AL DIPARTIMENTO FINANZIARIO  
UFFICIO GESTIONE DEMANIO CIVICO  
Sig. Carlo Capirchio  
SEDE

In riferimento alla nota prot.n. 62306/U del 13/11/2009, si comunica che il sig. Lauretti Olferino ha presentato istanza di concessione edilizia a sanatoria con prot. n. 30348 del 12/04/95, per un magazzino sito in loc. Pozzo S. Antonio Via Monticchio, su terreno distinto in catasto al fg. 92 particella 376, 380, 62, dette opere rientrano nelle ipotesi di sanabilità previste nelle deliberazioni di Giunta Comunale n. 25/95, n. 1244/96.

Detta istanza è stata fatta oggetto di richiesta prot.n. 15415 del 15/03/2010, che si allega in copia, rimasta senza riscontro.

Risulta altresì la presentazione, da parte di Lauretti Tonino, di istanza di sanatoria prot.n. 86777 del 16/12/2004, per il cambio d'uso di un magazzino in abitazione e portico, siti in loc. Pozzo S. Antonio Via Monticchio, su terreno distinto in catasto al fg. 92 particella 434 e 62.

Detta istanza è stata fatta oggetto di richiesta prot.n. 24546/U del 05/05/2009, che si allega in copia, rimasta senza riscontro.

Sono fatte salve le determinazioni in ordine al procedimento di alienazione del terreno di uso civico, ai sensi della L.R. 1/86 e successive modifiche.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
I.T.D. Geom. Alfino Marostica







# CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

**DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE, ASSETTO E SVILUPPO  
ECONOMICO E CULTURALE DEL TERRITORIO**  
*Settore Urbanistica*

OGGETTO:  
Destinazione Urbanistica.-

Addi 20.05.2010

## IL DIRIGENTE

- Vista l'istanza presentata dal Responsabile dell'Ufficio Usi Civici in data 17.05.2010, prot. n. 28414/U;
- Vista la planimetria rilasciata dall'Agenzia del Territorio di Latina in data 26.01.2010, prot. n. T46359/2010;
- Ai soli fini di indicare la destinazione di zona in riferimento agli strumenti urbanistici comunali;
- Visto il provvedimento sindacale 20.04.2010, prot. n. 22549/U con il quale il Sindaco ha attribuito l'incarico dirigenziale del Dipartimento;

## A T T E S T A

Fatti salvi i vincoli procedurali e quelli che interferiscono sull'edificabilità discendenti da normative sovraordinate,

- che l'appezzamento di terreno sito in Comune di Terracina distinto in Catasto Rustico al foglio 92 particelle 552-553, è interessato dalle seguenti previsioni urbanistiche:
  - PIANO REGOLATORE GENERALE del Comune approvato dalla Regione Lazio con deliberazione n.873 del 28.11.1972:
    - ZONA OMOGENEA "E" - (territorio agricolo) con indice fondiario di fabbricabilità 0,03 mc./mq.=====
  - LEGGE REGIONALE 22.12.1999, n.38 - Norme sul governo del territorio:
    - ZONA AGRICOLA con indice di fabbricabilità 0,01 mq./mq.=====

*L'immobile in oggetto non ricade in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale.*

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  
Geom. Carlo Sinapi

IL DIRIGENTE  
Arch. G. Cautilli





CITTÀ DI TERRACINA

27 OTT 2009

Prot. n° 58098 / 1

AL SIG. SINDACO DELLA CITTA' DI  
TERRACINA

*Dipartimento Risorse Finanziarie - Ufficio Usi Civici*

**OGGETTO:** L.R. n° 1 del 03.01.1986 e L.R. n° 6 del 27.01.2005.

Trasmissione *perizia di alienazione con stima di terreno di uso  
civico edificato*, ubicato in Terracina alla loc.tà Via Monticchio n.22  
redatta ai sensi dell' art. 8 della L.R. n° 6/2005. Ditta  
LAURETTI TONINO. Riscontro nota 52877/U del 01.10.2009.

Il sottoscritto Geom. IACOVACCI REMO, nato a Terracina l' 11.09.1955 ed ivi  
residente, della "House Project Studio Tecnico Associato di IACOVACCI REMO &  
UGO", con sede alla Via Tripoli n° 14, P I.V.A. 02409500598, quale Perito Demaniale  
incaricato per la redazione della *perizia di alienazione con stima di terreno di uso  
civico edificato* redatto ai sensi dell' art. 8 della L.R. n° 6/2005 in oggetto  
indicato, avendo adempiuto all'incarico ricevuto con nota 52877/U del 01.10.2009, di  
cui si allega fotocopia, con la presente,

TRASMETTE

Alla S.V. Ill.ma n° 2 originali della *perizia di alienazione con stima di terreno  
di uso civico edificato* redatta ai sensi dell' art. 8 della L.R. n° 6/2005,  
attinente la richiesta fatta dal sig. LAURETTI TONINO, in data 30.11.2005 prot.  
11182/II.

CITTA' di TERRACINA

21 OTT. 2009

ARRIVO



Tale Atto al fine di consentire l'ulteriore iter istruttorio finalizzato alla alienazione definitiva del terreno gravato da usi civici che ha acquisito carattere edificatorio.

Nel ringraziarLa per l'incarico ricevuto, mi è grata l'occasione per porgerLe i più

CORDIALI SALUTI

HOUSE PROJECT  
Geom. Iacovacci Remo

Terracina, lì 21.10.2009





**CITTA' DI TERRACINA**  
 Provincia di Latina

-----  
**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE**  
**UFFICIO GESTIONE DEMANIOCIVICO**

Prot.n. 52877/0 del 01 OTT. 2009

Oggetto: Conferimento incarico determinazione valore terreno di proprietà collettiva edificato.  
 Legge Regionale 3 gennaio 1986, n. 1 come modificata dalla L.R. 6/2005  
 Ditta LAURETTI TONINO.

**Al Perito Demaniale**  
**IACOVACCI REMO**  
**Via Tripoli n. 14**  
**04019 TERRACINA**

e p.c.

**Al Sig.**  
**LAURETTI TONINO**  
**Via Monticchio n. 22**  
**04019 TERRACINA**

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 8 della Legge Regionale del Lazio n. 1 del 3 gennaio 1986, così come modificata dalla Legge Regionale del Lazio n. 6 del 27 gennaio 2005, con la presente Le viene assegnato formale incarico di determinare il valore di alienazione del terreno di proprietà collettiva oggetto della domanda di alienazione prodotta in data 30 novembre 2005 ns prot. n. 11182/II, dal signor LAURETTI TONINO, nato a Terracina (LT) il 13 settembre 1963 e residente a Terracina (LT) in Via Monticchio n. 22, riferita al terreno distinto ora in catasto al foglio 92 particella 552-553 della superficie di mq. 430 su cui risulta edificata una costruzione distinta alla particella 92 particella 553, cat. A/4, cl 2, 2 vani della superficie catastale di mq. 36.

Allegati:

- 1- copia istanza di alienazione e relativa documentazione a corredo della stessa.

Il Responsabile del Procedimento  
 I. D. Carlo CAPIRCHIO



IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO  
 Dott. Ciro CASTALDO



**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA**  
**AGRICOLA E DEL MONDO RURALE**  
**Settore 65 - Ufficio V<sup>A</sup> Usi Civici**

**COMUNE DI TERRACINA**

**PERIZIA DI ALIENAZIONE**

**(L.R. n° 1/86 e L.R. 06/05)**

Perizia di Alienazione con stima di terreno di Uso Civico edificato, redatta ai sensi dell'art. 8 L.R. 06/2005, ubicato in Comune di Terracina alla loc.tà Via Monticchio n. 22.

Committente: Città di Terracina, Dipartimento Risorse Finanziarie.

Richiedente: LAURETTI TONINO

Perito Demaniale: **GEOM. REMO IACOVACCI**

04019 - Terracina (LT) Via Tripoli n° 14

Tel. 0773/700370 – Fax. 0773/701932 – Cell. 328/0441923



Iscritto alla Sez. 1<sup>a</sup> dell'Albo Regionale dei Periti Demaniali, di cui alla L.R. n° 08/86, con il n° 302.

## PERIZIA DI STIMA

**OGGETTO:** Perizia di Stima per la determinazione del valore di alienazione di un terreno di proprietà collettiva di uso civico edificato. Richiedente **LAURETTI TONINO**.

Il sottoscritto Geom. **IACOVACCI REMO**, nato a Terracina l' 11 settembre 1955 ed ivi residente, della "*House Project Studio Tecnico Associato di IACOVACCI REMO & UGO*", con sede alla Via Tripoli n° 14, P. I.V.A. 02409500598, regolarmente abilitato all' esercizio della Libera Professione, iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri di Latina al n° 1604, nonché all'albo dei Periti Demaniali della Regione Lazio al n° 302, con Studio Tecnico in Terracina alla Via Tripoli n° 14, avendo ricevuto dal *Comune di Terracina - Dipartimento Risorse Finanziarie* - regolare incarico, prot. n° 52877 del 01/10/2009, di procedere alla redazione di una Perizia di stima, allo scopo di determinare il valore di alienazione del terreno di proprietà collettiva, ai sensi e per gli effetti del Comma 5 dell'art. 8 della L.R.L. n° 1/86, così come modificata dalla L.R.L. n° 6 del 27.01.2005, oggetto della domanda di alienazione prodotta, in data 30 novembre 2005 prot. n° 11182/II, dal sig. **LAURETTI TONINO**, nato a Terracina (LT) il 13.09.1963 e residente a Terracina (LT) in Via Monticchio n° 22, c.f. LRT TNN 63P13 L120A.

Dopo avere effettuato le opportune ricerche ed accertamenti di carattere Tecnico - amministrativo, nonché i relativi sopralluoghi con rilievi catastali, fotografici, etc..., è in grado di relazionare quanto segue.

UBICAZIONE E DESCRIZIONE IMMOBILE, RIFERIMENTI CATASTALI,  
DESCRIZIONE STATO DEI LUOGHI E CARATTERISTICHE FABBRICATO.

In Comune di Terracina alla loc.tà "Monticchio", su area che il vigente P.R.G. destina a zona F/2 - PARCO NATURALE (zona di montagna) con indice territoriale di fabbricabilità 0,01 mc/mq., vi insiste porzione di fabbricato ad uso civile abitazione ed area circostante, in zona collinare con andamento del terreno su declivio montano. Il tutto è censito nel N.C.T. del Comune di Terracina al Foglio 92, Mapp. 552-553 della superficie complessiva di mq. 430, su cui risulta edificato un immobile distinto in N.C.E.U. al foglio 92 particella 553, cat. A/4 classe 2 di 2 vani catastali e superficie complessiva di mq. 36, rendita €. 74,37.

In base a quanto è stato possibile accertare all'atto del sopralluogo, effettuato in data 15 ottobre 2009, alla presenza del richiedente l'alienazione, Sig. LAURETTI TONINO, il sottoscritto Perito incaricato, ha proceduto ad una ricognizione dello stato dei luoghi, con la effettuazione di un rilievo fotografico, che si allega sotto lett. "A", nonché una descrizione delle caratteristiche costruttive degli immobili ivi riscontrati, che sinteticamente si riporta:

- Il fabbricato, di n° 1 piano fuori terra, a detta del richiedente Sig. LAURETTI TONINO, è stato edificato in epoca anteriore al 1993 e per esso è stata presentata regolare Domanda di Condono Edilizio, ai sensi della L. 724/94, acquisita al protocollo generale del Comune di Terracina in data 1 marzo 1995 e ai sensi della L. 326/03, acquisita al protocollo generale del Comune di Terracina in data 9 dicembre 2004, ha la struttura portante in cemento armato e muratura in blocchetti di cemento e copertura piana. I pavimenti sono in piastrelle di ceramica da cm. 33 x 33. Gli infissi interni ed esterni sono in legno, completi di persiane ad ante. La consistenza immobiliare del fabbricato ad uso residenziale è pari a mq. 36,00 circa, esso si compone di n° 2 vani. Il volume complessivo è pari a mc.

108,00 circa. Il tutto come facilmente riscontrabile dall'all. "B" - planimetria catastale;

Il terreno circostante l'immobile, individuato dal foglio 92, Mapp. 552 della superficie di mq. 386, esso di natura rocciosa, su declivio montano, è terrazzato con macere a secco e terra di riporto. Si nota la presenza di alberi da frutto e uliveto.

Prima di procedere alla valutazione del valore del fondo si ricorda che i Comuni, università agraria ed enti esponenziali della collettività in genere, sono autorizzati ad alienare i terreni del Demanio Civico a condizione che siano verificati i presupposti stabiliti dall'art. 8 della L.R.L. 1/86, ovvero che i predetti terreni non siano siti in parchi o riserve nazionali o regionali, nelle zone soggette ai vincoli di cui alla L.R.L. 30/74 e s.m.i., nelle zone boscate e/o che rivestono particolare interesse pubblico dichiarato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione.

In conseguenza di quanto anzidetto, prima della stipula dell'Atto di trasferimento, sarà cura dell'Amministrazione Comunale di Terracina di attivarsi per la verifica della sussistenza dei requisiti anzidetti.

Tenendo conto dei dati relativi allo stato dei luoghi, dianzi sommariamente riepilogati, per quanto riguarda il calcolo del valore del terreno da corrispondere all'Ente concedente, sono state esperite indagini sui valori di mercato praticati per situazioni analoghe a quella in esame.

Si è tenuto conto della deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 21 maggio 2009, avente oggetto la determinazione del costo di costruzione di cui all'art. 16 comma III del D.P.R. 380/01 e s.m.i..

Si è inoltre tenuto conto del fatto che il valore del fondo deve essere calcolato come già disposto dall'art. 6 comma 1 della citata L. 1/86 e s.m.i. in relazione alla volumetria eseguita e perciò in base all'indice di fabbricabilità fondiaria acquisito, con riferimento alla quantità di terreno richiesto come corte, risultante dalla domanda e dai rilievi effettuati dallo scrivente, si desume che l'indice nel nostro caso è pari a 0,25 mc/mq. (mc. 108,00/mq. 430,00).

## DETERMINAZIONE DEL VALORE DI ALIENAZIONE.

Dovendo determinare il valore di alienazione del terreno bisogna considerare una serie di parametri specifici del lotto di terreno in questione, essi sono:

-  $V = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G \times H.$

- Dove le lettere significano:

V = valore/prezzo di alienazione;

A = valore costo di costruzione; = €. 327,57/mq.

B = indice di fabbricabilità raggiunto col volume fabbricato/area di pertinenza 0,25;

C = coefficiente distanza dal centro urbano 0,70;

D = presenza di urbanizzazione/incidenza del valore del fabbricato sul terreno 0,60;

E = coefficiente di deprezzamento mercato immobiliare 0,90;

F = incidenza del terreno 0,90,

G = incremento/decremento per buona/mediocre accessibilità 0,80;

H = area di alienazione espressa in metri quadrati 430,00.

Per cui avremo:

€.  $327,57 \times 0,25 \times 0,70 \times 0,60 \times 0,90 \times 0,90 \times 0,80 \times 430,00 = €.$   
9.584,00.

Attribuiti i singoli valori ai parametri di cui sopra si ottiene che il valore del terreno è pari ad €. 22,29 mq.


In conclusione il terreno distinto nel catasto del Comune di Terracina, con soprastante fabbricato, ad uso residenziale, ed annesse pertinenze esterne, censiti al N.C.T. del Comune di Terracina al Foglio 92, Mapp. 552-553 della superficie complessiva di mq. 430, su cui risulta edificato un immobile distinto in N.C.E.U. al foglio 92 particella 553, cat. A/4 classe 2 di 2 vani catastali e superficie complessiva di mq. 36, rendita €. 74,37, ha un valore di alienazione pari ad €. 9.584,00 (novemilacinquecentottantaquattro/00).

Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi, il cui specifico accertamento non è demandato allo scrivente che, per Legge, deve solo esperire il giudizio di stima allo scopo di accertare il valore di alienazione del plesso immobiliare.

Tanto si doveva in ottemperanza all'incarico ricevuto.

Terracina li 20 ottobre 2009

IL TECNICO



**ALLEGATI:**

1. Domanda di alienazione con relativa documentazione trasmessa dal Comune di Terracina;
2. Documentazione catastale;
3. Rilievo fotografico;



**CITTA' DI TERRACINA**  
Provincia di Latina

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE**  
**UFFICIO GESTIONE DEMANIOCIVICO**

Prot.n. 52 827/U del 01 OTT. 2009

Oggetto: Conferimento incarico determinazione valore terreno di proprietà collettiva edificato.  
Legge Regionale 3 gennaio 1986, n. 1 come modificata dalla L.R. 6/2005  
Ditta LAURETTI TONINO.



**Al Perito Demaniale**  
**IACOVACCI REMO**  
**Via Tripoli n. 14**  
**04019 TERRACINA**

e p.c.

**Al Sig.**  
**LAURETTI TONINO**  
**Via Monticchio n. 22**  
**04019 TERRACINA**

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 8 della Legge Regionale del Lazio n. 1 del 3 gennaio 1986, così come modificata dalla Legge Regionale del Lazio n. 6 del 27 gennaio 2005, con la presente Le viene assegnato formale incarico di determinare il valore di alienazione del terreno di proprietà collettiva oggetto della domanda di alienazione prodotta in data 30 novembre 2005 ns prot. n. 11182/II, dal signor LAURETTI TONINO, nato a Terracina (LT) il 13 settembre 1963 e residente a Terracina (LT) in Via Monticchio n. 22, riferita al terreno distinto ora in catasto al foglio 92 particella 552-553 della superficie di mq. 430 su cui risulta edificata una costruzione distinta alla particella 92 particella 553, cat. A/4, di 2, 2 vani della superficie catastale di mq. 36.

Allegati:

- 1- copia istanza di alienazione e relativa documentazione a corredo della stessa.

Il Responsabile del Procedimento  
I. D. Carlo CAPIFCHIO



IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO  
Dott. Ciro CASTALDO



# Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 21/05/2010




Data: 21/05/2010 - Ora: 11.02.29  
 Fine  
 Visura n.: T56985 Pag: 1

Dati della richiesta		Comune di TERRACINA ( Codice: L120)									
Catasto Terreni		Provincia di LATINA									
		Foglio: 92 Particella: 553									
<b>Area di enti urbani e promiscui</b>											
N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO			DATI DERIVANTI DA				
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe	Superficie(m²)		Decluz	Reddito		
1	92	553		-	ENTE URBANO	ha, are ca 00 44			Dominicale	Agrario	
Notifica: <input type="checkbox"/> Annotazioni: <input type="checkbox"/> (ris. atti pass. inseriti, non esist.)											

Tabella di variazione del 22/05/2006 n. 86364 .I/2006 in  
 atti dat 22/05/2006 (protocollo n. LTP086364)

Rilasciata da: Servizio Telematico







## Situazione degli atti informatizzati al 06/10/2009

## 2. Unità Immobiliari site nel Comune di TERRACINA(Codice L120) - Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI			
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita	Indirizzo	Dati ulteriori
1		92	435	1			A/7	1	9 vani	Euro 1254,99	Dati derivanti da VIA MONTICCHIO n. 22 piano: T-1; AMPLIAMENTO del 29/05/2006 n. 8186.1/2006 in atti dal 29/05/2006 (protocollo n. LT0091211) AMPLIAMENTO	Annotazione

Immobile 1: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

## Intestazione degli immobili indicati al n. 2

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LAURETTI Tonino nato a TERRACINA il 13/09/1963	LRTNNG3P13L120A*	(1) Proprietà, per 1/1 bene personale
DATI DERIVANTI DA			
DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 07/11/2004 n. 11424. 1/2007 in atti del 26/09/2007 (protocollo n. L.TV241830) Registrazione: (U) Sede: LATINA Volume: 592 n. 86 del 24/07/2006 DICHI. SUCCESSIONE - LAURETTI OLFERINO			

## 3. Unità Immobiliari site nel Comune di TERRACINA(Codice L120) - Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI			
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita	Indirizzo	Dati ulteriori
1		92	553				A/4	2	2 vani	Euro 74,37	Dati derivanti da VIA MONTICCHIO n. 22 piano: T; COSTITUZIONE del 30/05/2006 n. 1637.1/2006 in atti dal 30/05/2006 (protocollo n. L.T0092438) COSTITUZIONE	Annotazione

Immobile 1: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)



# Visura per soggetto

## Situazione degli atti informatizzati al 06/10/2009

Data: 06/10/2009 - Ora: 12.30.40

Visura n.: LT0324082 Pag: 3 Segue

Intestazione degli immobili indicati al n. 3

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE DI TERRACINA - DITTA RISULTANTE AL CATASTO TERRENI con sede in TERRACINA	09246180590*	(10) Oneri DIRITTO DEL CONCEDENTE
2	LAURETTI Torino nato a TERRACINA il 13/09/1963	LR7NN63P13L120A*	(1) Proprietà per 1/1 BAS. I - DITTA PRIVA DI TIPOLO LEGALE RESO PUBBLICO bene personale
DATI DERIVANTI DA			
DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 07/11/2004 n. 11425 3/2007 in atti dal 18/09/2007 (protocollo n. LT0241830) Registrazione: LU Sede: LATINA			
Volume: 592 n. 86 del 24/07/2006 DICHI. SUCCESSIONE - LAURETTI OLFERINO			

### 4. Immobili siti nel Comune di TERRACINA (Codice L120) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO			ALTRE INFORMAZIONI				
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie (mq)	Deduz.	Reddito	Dati derivanti da	Dati ulteriori	
1	73	142		AA	SERRA	21 32	D1	Dominicale Euro 124,97	Agrario Euro 64,41	Tabella di variazione del 12/12/2007 n. 41289 1/2007 in atti dal 12/12/2007 (protocollo n. LT0341243) TRASMISSIONE DATI AGEA AI SENSI DEL DL 3 .10.2006 N.263	Annotazione
2	92	68		-	ULIVETO	15 00		Euro 1,94 L. 3,750	Euro 2,32 L. 4,500	Impianto meccanografico del 31/12/1976	
3	166	77		A	SERRA	02 10		Euro 13,01	Euro 6,34	Tabella di variazione del 08/09/2007 n. 23639 1/2007 in atti dal 02/10/2007 (protocollo n. LT0253553) VARIAZIONE DI CULTURA	Annotazione
4	166	79		B	ORTO	01 50		Euro 5,15	Euro 2,05	Tabella di variazione del 08/09/2007 n. 23639 1/2007 in atti dal 02/10/2007 (protocollo n. LT0253553) VARIAZIONE DI CULTURA	Annotazione
				A	SERRA	28 20		Euro 174,77	Euro 85,20	Tabella di variazione del 08/09/2007 n. 23639 1/2007 in atti dal 02/10/2007 (protocollo n. LT0253553) VARIAZIONE DI CULTURA	Annotazione
				B	ORTO	20 40		Euro 70,06	Euro 27,92		



# Visura sintetica per immobile

## Situazione degli atti informatizzati al 21/10/2009

<b>Dati della richiesta</b>	Comune di TERRACINA ( Codice: L120)
<b>Catasto Terreni</b>	Provincia di LATINA Foglio: 92 Particella: 552

**Immobile**

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO			DATI DERIVANTI DA			
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m <sup>2</sup> )		Deduz	Reddito	
1	92	552		-	PASC CESPUG	ha arc ca 03 86		Dominicale Euro 0,38	Agario Euro 0,12	FRAZIONAMENTO del 22/05/2006 n. 86300 L7006 in atti dal 22/05/2006 (protocollo n. L13066306)

**INTESTATI**

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE DI TERRACINA		(1) Proprietà
2	COMUNE DI TERRACINA		(3) Usufrutto USUF PER SE E PER LA POPOLAZIONE PER IL PASCOLO

Rilasciata da: Servizio Telematico

prezzo o ad un canone che è stabilito dal perito nominato dalla Giunta Regionale,

### CHIEDE L'ALIENAZIONE

del terreno in oggetto ai sensi dell'art. 8 della L.R. 03/01/1986 n. 1 comma 1°, come modif. dall'art. 8 della L.R. 6/2005.


Dichiara, altresì, di voler anticipare le spese tecniche ed amministrative in € 130,00.

Allegati:

- certificato attuale del terreno;
- stralcio della mappa catastale;
- fotocopia della domanda del condono edilizio;
- attestazione del versamento su C/C postale di € 130,00 per le spese tecniche ed amministrative

Terracina li 28/11/2005

Con osservanza



Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE  
Dr. Stefano Nardi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Luigi Pirome

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire

dal **29 DIC. 2010**

Terracina, **29 DIC. 2010**

IL MESSO COMUNALE

**MESSO NOTIFICATORIO**  
(Ottocento Giannicola)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Luigi Pirome

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE



**CITTÀ DI TERRACINA**

È copia conforme all'originale

Terracina, il **29 DIC. 2010**

L'Istruttore Amministrativo  
Salvatore Lacagnina

0001 310 0 5  
0001 310 0 5

0001 310 0 5  
0001 310 0 5  
0001 310 0 5